
Atti e comunicazioni degli Enti Locali

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

Decreto 13 dicembre 2016, n. 16**Esproprio.**

OGGETTO: *Lavori urgenti per l'eliminazione di criticità all'incrocio tra la S.P. 45 "Bitritto - Loseto - Valenzano" e la S.P. 70 "Ceglie — Adelfia" con la realizzazione di rotatoria.* Proroga del termine di conclusione del ---procedimento espropriativo, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.P.R. 327/2001.

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 30 del 19.04.2016, concernente *Riorganizzazione dei Servizi dell'Ente*;

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 168/DSM del 30.06.2016, con il quale è stato conferito alla sottoscritta, Avv. Rosa Dipierro, l'incarico di Dirigente *ad interim* del Servizio Pianificazione Territoriale Generale - Viabilità - Trasporti;

Premesso che:

- la Provincia di Bari, con deliberazione di Giunta n. 163 del 20/10/2009, ratificata dal Consiglio Provinciale con successiva deliberazione n. 27 del 18/12/2009, approvava il progetto preliminare relativo all'esecuzione di *Lavori urgenti per l'eliminazione di criticità all'incrocio tra la S.P. 45 "Bitritto - Loseto - Valenzano" e la S.P. 70 "Ceglie — Adelfia" con la realizzazione di rotatoria*, di importo complessivo pari a € 210.000,00, finanziato nella misura del 50% dalla Regione Puglia e per il restante 50% con fondi del bilancio della Provincia di Bari;
- al fine di acquisire al demanio stradale della Provincia di Bari le aree ricadenti nei comuni di Bari e di Valenzano interessate dalla realizzazione del progetto, il Responsabile del procedimento espropriativo, verificato che il numero degli intestatari catastali delle aree espropriande era inferiore a cinquanta, con avviso personale notificato con le modalità previste dagli artt. 16 e 11 del D.P.R. 08.06.2001, n. 327, comunicava ritualmente ai destinatari della procedura espropriativa l'avvio del procedimento diretto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ed alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, anche al fine di consentire ai soggetti interessati di presentare eventuali osservazioni nei termini di legge; - espletate le formalità di comunicazione di avvio del procedimento espropriativo, volte ad assicurare le garanzie partecipative a tutti i soggetti interessati, non erano formulate osservazioni nei termini legalmente previsti;
- l'opera da realizzare interessava aree site in agro di Bari e di Valenzano e, non essendo il predetto intervento conforme alla pianificazione urbanistica vigente nei predetti comuni, rendeva necessaria l'approvazione di varianti agli strumenti urbanistici vigenti nei predetti comuni, in applicazione degli artt. 8 e 12 della L.R. 3/2005;
- il Consiglio Comunale di Valenzano, avendo esperito gli adempimenti relativi alla pubblicazione prevista dalla legge a garanzia dei soggetti interessati alla variante urbanistica, con deliberazione consiliare n. 49 del 29.11.2011, approvava il progetto definitivo relativo alla realizzazione dell'opera pubblica in argomento, in variante allo strumento urbanistico vigente nello stesso comune, con conseguente apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 8, 2° comma, e dell'art. 12 della L.R.P. 3/2005;
- anche il Consiglio Comunale di Bari, espletati gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla legge a garanzia dei soggetti interessati alla variante urbanistica, con deliberazione n. 115 del 28.12.2011, approvava il progetto definitivo relativo alla realizzazione dell'opera pubblica in argomento, in variante allo strumento

urbanistico vigente nel comune di Bari, con conseguente apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 8, 2° comma, e dell'art. 12 della L.R.P. 3/2005;

- la Giunta della Provincia di Bari, con deliberazione n. 182 del 12.12.2011, approvava, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento da realizzare, il progetto definitivo dell'opera pubblica in argomento, di importo complessivo pari a € 210.000,00, di cui € 8.000,00=, previsti alla voce c5) del quadro economico dei lavori, da destinare all'acquisizione delle aree da espropriare;
- nella deliberazione n. 182 del 12.12.2011 si dava atto espressamente che la dichiarazione di pubblica utilità sarebbe divenuta efficace soltanto a seguito dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio da parte dei comuni di Bari e Valenzano, ai sensi dell'art. 12, 3 comma, del D.P.R. 327/2001, che prevede che nei casi in cui non sia stato ancora apposto il vincolo preordinato all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità diventa efficace al momento di tale apposizione;
- il citato provvedimento giuntale n 182 del 17 17 7011 l punto 5) del dispositivo dava atto che l'avvio dei lavori rivestiva carattere di particolare urgenza e che ricorrevano nella fattispecie le condizioni previste dall'art. 22 bis, 2 del D.P.R. 327/2001 dall'art. 15 della L.R.P. n. 3/2005 per disporre con l'occupazione d'urgenza delle aree da espropriare;
- l'Autorità espropriante, con Decreto dirigenziale di occupazione d'urgenza n. 1 del 14.03.2012, ritualmente eseguito e notificato, disponeva, senza particolari indagini e formalità, l'occupazione anticipata dei beni immobili da espropriare e la determinazione urgente delle indennità provvisorie di espropriazione, tenuto conto che l'avvio dei lavori rivestiva carattere di particolare urgenza in relazione alla natura delle opere da realizzare, afferenti servizi a rete d'interesse pubblico in materia di lavori stradali, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e dell'art. 15 della L.R. 3/2005;

Considerato che:

- il Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente della Città Metropolitana di Bari, con determinazione dirigenziale n. 128 del 11.01.2016, ha provveduto ad affidare ad un professionista esterno l'incarico di frazionamento catastale delle aree interessate dalla realizzazione dei lavori,
- prima di provvedere all'emissione del provvedimento definitivo di espropriazione è necessario procedere al frazionamento catastale delle aree interessate dalla realizzazione dei lavori, al fine di enuclearne con precisione la porzione oggetto dell'espropriazione, in quanto l'esatta individuazione e quantificazione delle aree espropriate è realizzabile solo *con* la descrizione degli estremi catastali, della superficie catastale e della superficie realmente espropriata, da acquisire al demanio stradale della Provincia di Bari;
- il professionista esterno incaricato delle operazioni di frazionamento catastale delle aree da espropriare, con nota del 12.12.2016, acquisita agli atti d'ufficio con prot. n. 148962 del 13.12.2016, ha comunicato che a causa della richiesta di integrazione della documentazione relativa a due dei tre tipi di frazionamento da eseguire, avanzata dall'Agenzia del Territorio di Bari, occorre provvedere al deposito della documentazione integrativa richiesta, all'annullamento dei due tipi di frazionamento già eseguiti e ad una nuova acquisizione degli atti definitivi di frazionamento catastale;

Dato atto che l'aggravio procedimentale derivante dalla richiesta di integrazione documentale avanzata dall'Agenzia del Territorio di Bari e, il conseguente ritardo nell'espletamento delle operazioni tecniche di frazionamento catastale connesse alla realizzazione dei lavori, rendono impossibile concludere ritualmente la relativa procedura ablatoria nei termini legalmente previsti mediante l'emissione di un decreto di espropriazione, che sarebbe giuridicamente irregolare;

Considerato che l'approvazione dei tipi di frazionamento successivamente al decreto di esproprio, incidendo su contenuti prescrittivi del provvedimento ablativo, ne revocherebbe sostanzialmente gli effetti;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 182 del 12.12.2011, con la quale si è provveduto ad approvare il progetto definitivo dell'opera da realizzare, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, e si è previsto che il decreto di espropriazione definitiva delle aree interessate dai lavori fosse emanato nel termine di cinque anni, decorrenti dalla data di efficacia della citata deliberazione n.

182/2011, salvo proroga motivata, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 327/2001;

Dato atto che la deliberazione n. 182 del 12.12.2011 è divenuta efficace a seguito dell'opposizione del vincolo preordinato all'esproprio con deliberazione n. 115 del 28.12.2011 del Comune di Bari, ai sensi dell'art. 12, 3 comma, del D.P.R. 327/2001, che prevede che nei casi in cui non sia stato ancora apposto il vincolo preordinato all'esproprio la dichiarazione di pubblica utilità diventa efficace al momento di tale apposizione;

Considerato che l'art. 13, comma 5, del D.P.R. 327/2001, prevede che l'Autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera possa disporre la proroga dei termini espropriativi per giustificate ragioni, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine legalmente previsto per la conclusione del procedimento espropriativo e per un periodo non superiore ai due anni;

Dato atto che l'aggravio procedimentale derivante dall'obbligo di completare le operazioni di frazionamento catastale delle aree da espropriare, quali adempimenti espropriativi indefettibili e propedeutici all'emanazione del decreto definitivo di espropriazione, costituisce un ragionevole motivo di proroga del procedimento espropriativo, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.P.R. 327/2001;

Verificato che non sono decorsi i termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera pubblica di cui trattasi, emessa con deliberazione della Giunta della Provincia di Bari n. 182/2011, divenuta efficace solo in seguito alla deliberazione n. 115 del 28.12.2011 del Comune di Bari e, segnatamente, con l'approvazione definitiva della variante urbanistica su tutte le aree interessate da esproprio;

Rilevato che il provvedimento di proroga dei termini espropriativi ha carattere confermativo, dal momento che incide unicamente sulla durata dell'efficacia e non sul contenuto del provvedimento che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera, e si configura come provvedimento non recettizio, non comportando la possibilità per i soggetti coinvolti di riformulare osservazioni in merito alla legittimità della decisione di realizzare l'opera già dichiarata di pubblica utilità;

Precisato che l'Autorità espropriante è chiamata esclusivamente a valutare la sussistenza dei presupposti legittimanti la proroga, previsti dal comma 5 dell'art. 13 del DPR n. 327/2001, e non anche a verificare l'attualità della soluzione progettuale a suo tempo adottata in relazione al procedimento espropriativo già avviato;

Stante la competenza all'adozione del provvedimento di proroga da parte del Responsabile del procedimento espropriativo, quale organo dell'Amministrazione che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera pubblica al quale le leggi vigenti riconoscono l'esercizio del potere espropriativo;

Considerata l'urgenza di provvedere, intrinsecamente connessa all'imminente scadenza dei termini espropriativi;

Visto l'art. 6 bis della L. 241/1990, recante disposizioni in tema di *Conflitto di interessi*, introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012, e l'art. 6, commi 2 e 7, del *Codice di Comportamento* dei dipendenti della Città Metropolitana, ed attestata l'assenza di conflitto di interessi nel presente procedimento per il responsabile del procedimento, Avv. Rosa Dipierro, e per il funzionario responsabile della relativa istruttoria, Dott.ssa Porzia Mondelli, nonché la piena conoscenza delle sanzioni penali in cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.11.2000 n. 445;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione della opera pubblica in oggetto indicata è l'Ing. Cataldo Lastella;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, e ss.mm.ii., ed in particolare 1 art. 107;

Visto il D.P.R. 327/2001, e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale per la Puglia n. 3/2005;

Vista la Legge Regionale per la Puglia n. 19/2013, e ss.mm.ii.;

Dato atto che il presente procedimento, conforme alla risultanza istruttorie, è stato espletato nell'osservanza della normativa nazionale e regionale vigente in materia di espropriazione per pubblica utilità;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, e ss.mm.ii., ed in particolare l' art. 107;

Visto il D.P.R. 327/2001, ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 3/2005 ss.mm.ii.;

DECRETA**Art. 1**

Si dà atto che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 182 del 12.12.2011 si è provveduto ad approvare il progetto definitivo dell'opera da realizzare, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, divenuta efficace in seguito alla deliberazione del Comune di Bari n. 115 del 28.12.2011, e si è previsto che il decreto di espropriazione definitiva delle aree interessate dai lavori fosse emanato -nel termine di cinque anni, decorrenti dalla data di efficacia della citata deliberazione n. i 182/2011, salvo proroga motivata, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 327/2001.

Art. 2

Si attesta che l'aggravio procedimentale derivante dall'obbligo di completare le operazioni di frazionamento catastale delle aree da espropriare, che costituiscono adempimenti espropriativi indefettibili e propedeutici all'emanazione del decreto definitivo di espropriazione, rappresenta un ragionevole motivo di proroga del procedimento espropriativo in oggetto indicato, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.P.R. 327/2001.

Art. 3

Si dà atto che non sono decorsi i termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera pubblica di cui trattasi e che può legittimamente disporsi, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.P.R. 327/2001, la proroga dei termini espropriativi per giustificate ragioni, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine legalmente previsto per la conclusione del procedimento espropriativo e per un periodo non superiore ai due anni.

Art. 4

Si conferma la pubblica utilità dell'opera pubblica dichiarata con deliberazione della Giunta della Provincia di Bari n. 115 del 28.12.2011 e si proroga, per i giustificati motivi espressi all'art. 2), di sei mesi il termine di conclusione del procedimento espropriativo relativo alla realizzazione dei lavori indicati in oggetto, dando atto che tale proroga non comporta maggiori oneri espropriativi. Si dispone che il decreto di espropriazione definitiva delle aree occupate sia emanato entro il 28.06.2017, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.P.R. 327/2001.

Art. 5

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.P., nell'osservanza del D.P.R. 327/2001, della L.R.P. 3/2005 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1076 del 18.07.2006. Avverso il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale, nei termini e con le modalità previste dal D L.gs 104/7010, recante il *Codice del Processo Amministrativo* Si applicano le disposizioni previste dall'art 53 del D P R 397/01, per quanto concerne la tutela giurisdizionale dei soggetti interessati, a qualsiasi titolo, dall'esecuzione del presente decreto.

IL DIRIGENTE ad interim
Avv. Rosa DIPIERRO